



**WEBINAR 2 luglio 2020 – Ri-pensare i concorsi  
di Laura Flora e Cecilia Pellicanò  
QUESITI in sospenso**

1

**1) Come poter inserire nei bandi, quali competenze richieste, e come poi fattivamente verificare le competenze digitali previste nel Syllabus redatto dalla Funzione Pubblica?**

*In primo luogo, risulta necessario un preventivo discrimine: le competenze digitali sono requisito di partecipazione o materia d'esame? Nel primo caso è possibile non predeterminare i quesiti, nel secondo caso, essendo prove d'esame devono essere predeterminati.*

*Si segnala, sul punto, la recentissima pronuncia Consiglio di Stato, sez. II, 22 giugno 2020, n. 3975. Ulteriormente le competenze digitali del Syllabus, documento descrittivo delle conoscenze e abilità di base richieste a qualsiasi dipendente pubblico per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della PA (presente ormai da diversi anni nella nostra legislazione), richiamano spesso conoscenze di elementi base di "Gestione documentale" che possono facilmente essere verificate in sede orale. A mero titolo di esempio, con riferimento alle conoscenze in tema di produzione, e gestione dei documenti (1.2 Syllabus - Livello di padronanza AVANZATO), si può richiedere di trattare il tema della classificazione e del titolare in uso nella PA di appartenenza (la redazione/revisione dei titolari di Università ed Enti Pubblici di Ricerca è anche oggetto di un gruppo di lavoro nell'ambito del progetto Procedamus cfr. <https://www.procedamus.it/programma/programma-annuale.html>).*

**2) Qual è la copertura normativa di dettaglio, a oggi, per sostenere il colloquio concorsuale on line? nelle modalità di svolgimento delle prove in modalità telematica è necessario che vengano approvate delle linee guida interne da parte dell'Amministrazione oppure è sufficiente l'applicazione dell'art. 248 del DL 34/2020?**

*No, per lo svolgimento delle prove in modalità telematica è sufficiente indicare nel bando il richiamo agli articoli di riferimento; considerato però che la suddetta normativa è sperimentale e facoltativa andrà congruamente dettagliato il motivo che ha indotto l'Amministrazione ad adottare la procedura digitale. Nulla osta, comunque, adottare linee guida che disciplinano lo svolgimento di prove in modalità telematica, alle quali fare un rimando nei Regolamenti interni e nel bando, per offrire*

*informazioni ex ante ed idonee garanzie di trasparenza e di regolarità dello svolgimento delle procedure.*

**3) Potreste dirci qualcosa di più preciso in merito alle modifiche effettuate dalla legge di bilancio 160/2019 all'art. 19 del d lgs. 33/2013 in merito al "collegamento ipertestuale dei dati per l'inserimento nella banca dati del Dip.to Funzione pubblica"?**

*Le modalità attuative di tale ultima disposizione avrebbero dovuto essere definite con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. È del 13 febbraio 2020 la notizia che è in fase di realizzazione una nuova versione del Portale [LAVOROPUBBLICO.gov.it](https://lavoropubblico.gov.it) per offrire servizi e strumenti sempre più innovativi in grado di supportare i processi di riforma della PA e di sostenere il coordinamento tra i diversi livelli di governo nell'attuazione degli interventi dedicati al reclutamento e alla gestione delle risorse umane. Tra le novità, si evidenzia un'area dedicata ai concorsi pubblici che, attraverso mappe interattive, consente di rilevare e di interrogare in tempo reale dati e notizie relativi all'offerta di lavoro pubblico in ambito nazionale. A questo link è possibile consultare il progetto <https://lavoropubblico.gov.it/notizie/dettaglio-notizia/2020/02/13/il-portale-lavoropubblico.gov.it-si-rinnova>.*

**4) Mi perdoni, se non sbaglio 6 mesi dall'insediamento della Commissione nella prima riunione**

*Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994 il procedimento concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte (concorsi per esami) o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data di prima convocazione della Commissione.*

**5) Il segretario può essere un commissario, penso soprattutto alle commissioni per assegni di ricerca?**

*Qualora non vi siano disposizioni normative generali esplicite sulla composizione delle Commissioni, la disciplina di riferimento è il Regolamento interno. Lo stesso può prevedere che le funzioni di segretario siano svolte da uno dei componenti della Commissione che in posizione paritetica con gli altri membri partecipa a tutti gli effetti alla fase di espressione dei criteri, di giudizio e di valutazione dei candidati.*

**6) Il segretario va conteggiato ai fini del rispetto del numero di donne tra i componenti della Commissione?**

*No, nelle Commissioni nelle quali il Segretario non è componente, ma ha esclusivamente compiti di verbalizzazione e di custodia degli atti e non partecipa alla fase valutativa dei candidati (es. commissioni personale tecnico amministrativo)*

*Si, nelle Commissioni nelle quali il Segretario è membro a tutti gli effetti in quanto partecipa al pari degli altri componenti alla fase di espressione di*

*criteri, decisioni e giudizi dei candidati, oltre a svolgere funzioni di verbalizzazione (es. commissioni professori e ricercatori)*

**7) È possibile avere di nuovo indicazione della sentenza del Consiglio di Stato citato?**

Sono tutte nelle slides.

*In ogni caso: Consiglio di Stato – Sezione V – n. 6358/2019.*

*<https://www.puntoconcorsi.it/8-eventi/151-puntoconcorsi-quesitierisposte.html> – cfr. quesito n. 19 del 30 ottobre 2019 “Il voto numerico e l’onere della motivazione”.*

**7) Un rappresentante RSU può svolgere il ruolo di Segretario nei concorsi per tecnico-amministrativo o ricercatori/tecnologi?**

**No.** *Il Segretario verbalizzante, seppure privo del diritto di giudizio e di voto in quanto non componente effettivo della Commissione, assiste comunque a tutte le operazioni di valutazione di merito sui candidati che sono successivamente formalizzate nei verbali. L’obbligo di riservatezza ed i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, non può non coinvolgere tutti i soggetti che, a qualunque titolo, assistono alle suddette operazioni.*

*La composizione delle Commissioni di concorso deve rispettare i principi di imparzialità e non deve sussistere alcuna interferenza tra le funzioni svolte da chi copre cariche politiche e sindacali. Questa incompatibilità ha un’applicazione generale e non è limitata alla rappresentanza del sindacato in organismi interni dell’Amministrazione che ha indetto il concorso.*



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca